



COLLEGIO LIGURE PERITI ESPERTI E CONSULENTI
Iscrizione Regione Liguria Terzo Settore n 2970
Iscrizione Ministero Sviluppo Economico Registro-2019-23d23

Regolamento e Codice Deontologico

**Regolamento e norme deontologiche associazione APS
Collegio Ligure Periti Esperti e Consulenti**

Prefazione

Il regolamento e il codice di Deontologia e lo Statuto è l'insieme dei principi e delle regole di etica Associativa che ogni, perito, perito tirocinante ed esordiente iscritto al Collegio devono condividere il rispetto del presente regolamento, codice di deontologia e dello statuto.

Il collegio rappresenta i propri associati, nelle istituzioni, e nelle pratiche necessarie a riconoscimenti o iscrizioni, svolge attività senza scopi di lucro per le prime informazioni nell'ambito peritale a cittadini, Pubbliche amministrazioni e aziende.

I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per l'associato, sono mirati a disciplinare i rapporti con i colleghi, con le pubbliche autorità, aziende e privati cittadini, al fine di giungere a una corretta professionalità.

Ogni associato per tutto il periodo associativo, deve sentirsi impegnato affinché le presenti norme siano osservate, e deve collaborare con il Consiglio Direttivo informando eventuali comportamenti contrastanti

Art. 1

Iscrizioni al collegio

Il Collegio potrà iscrivere nel proprio libro le seguenti tipologie d'iscritto:

Perito iscritto CCIAA, collabora con il collegio nell'espletamento delle funzioni sociali, dove è possibile comunica agli associati, innovazioni e/o normative inerenti alla professione, diffonde lo spirito di aggregazione del Collegio

Perito tirocinante, esercitare in proprio o alle dipendenze, il lavoro di perito tirocinante, partecipare a seminari e riunioni, corsi di formazione, predisporre la documentazione necessaria all'iscrizione in camera di commercio, **ha diritto di voto**

Esordiente essere maggiorenne, essere motivati all'approccio del lavoro peritale, partecipare a seminari e riunioni, corsi di formazione, **non ha diritto di voto**, la quota associativa è inferiore e stabilita dal Consiglio direttivo annualmente.

Onorario avere una affermata professionalità con oltre un trentennio di attività svolta, **non ha diritto di voto**, la quota associativa è inferiore e stabilita dal Consiglio direttivo annualmente.



COLLEGIO LIGURE PERITI ESPERTI E CONSULENTI
Iscrizione Regione Liguria Terzo Settore n 2970
Iscrizione Ministero Sviluppo Economico Registro-2019-23d23

Art. 2

Il Collegio potrà eseguire corsi di formazione professionale per aspiranti periti, ed in altre professionalità attinenti, alle professionalità dei propri iscritti, il contenuto teorico e pratico, è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della gestione organizzativa della professione, il perito esperto designato dal Direttivo del Collegio per la formazione del tirocinante, deve curare in modo disinteressato l'insegnamento professionale al fine dell'adempimento della pratica professionale, avendo cura anche a trasferire le regole deontologiche.

Deve improntare alla massima chiarezza e trasparenza il rapporto con i tirocinanti nei compiti e modalità di espletamento della pratica.

Il tirocinante è tenuto a sostenere eventuali costi di formazione e il rispetto delle presenti norme di deontologia. Il tirocinante è tenuto ad adoperarsi al fine di conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione ed è tenuto ad assimilare comportamenti coerenti con le norme di deontologia.

Il tirocinante non deve assumere comportamenti tendenti ad acquisire in proprio incarichi dai clienti dello studio ove svolge il tirocinio. Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza valido a norma della legge 4/2013 pubblicata GU del 26 gennaio 2013.

Art. 3

Il Perito iscritto al Collegio Ligure Esperti e Consulenti svolge la professione in ossequio alle leggi della Repubblica e alle disposizioni del regolamento e del codice deontologico, esercitando la professione di perito rispettando le presenti norme deontologiche al fine di garantire il decoro della categoria alla quale appartengono,

Art. 4

Il perito deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.

Il perito non deve compiere atti di concorrenza sleale di alcun tipo con i colleghi iscritti.



COLLEGIO LIGURE PERITI ESPERTI E CONSULENTI
Iscrizione Regione Liguria Terzo Settore n 2970
Iscrizione Ministero Sviluppo Economico Registro-2019-23d23

Art. 5

Il perito, nell'esercizio della professione, non è discriminatorio nelle differenze di sesso, di razza, di lingua, di religione, di nazionalità, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 6

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni perito ha il dovere di curare con costanza l'aggiornamento della propria competenza professionale.

Art. 7

Nell'esercizio delle rispettive competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera categoria, l'appartenenza al collegio si prefigge in via preferenziale la collaborazione fra gli associati.

Art. 8

Il perito deve svolgere la propria professione nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e accrescere il prestigio dell'intera categoria professionale.

Stessi identici valori, di lealtà e correttezza, debbono caratterizzare l'attività del perito nei confronti di professionisti appartenenti a categorie professionali diverse dalla propria, è fatto divieto di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici.

Art. 9

In caso di sospensione dall'esercizio della professione o impedimento temporaneo di un collega, per la sua sostituzione il sostituto deve agire con particolare diligenza e gestire l'attività professionale rispettandone i connotati strutturali e organizzativi del collega sostituito



COLLEGIO LIGURE PERITI ESPERTI E CONSULENTI
Iscrizione Regione Liguria Terzo Settore n 2970
Iscrizione Ministero Sviluppo Economico Registro-2019-23d23

Art. 10

Per nessuna ragione e in nessun caso il perito dovrà attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.

Art. 11

Non è permesso al perito fregiarsi di titoli che non gli competono, ai sensi delle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio delle professioni.

E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività della professione regolamentata, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale.

La pubblicità informativa dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

La violazione della presente disposizione costituisce richiamo.

Art. 12

L'associato che intenda procedere per vie legali nei confronti di un collega del Collegio o per motivi attinenti all'esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il consiglio del collegio per tentare una amichevole controversia attraverso la mediazione del consiglio.

Art. 13

Il perito, nell'eseguire l'incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti norme, le leggi vigenti o compiere attività che possano compromettere il prestigio del professionista e/o dell'intera categoria.



COLLEGIO LIGURE PERITI ESPERTI E CONSULENTI
Iscrizione Regione Liguria Terzo Settore n 2970
Iscrizione Ministero Sviluppo Economico Registro-2019-23d23

Art. 14

Il perito è tenuto al segreto professionale, egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente.

L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente, deve informare i suoi collaboratori e dipendenti dell'obbligo del segreto professionale e vigilare che vi si conformino.

Art. 15

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto il perito potrà farsi sostituire da persona competente nell'ambito del Collegio o in mancanza da altri di sua fiducia, previa verifica del gradimento da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura dell'incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità.

Art. 16

Il perito potrà recedere dall'incarico prima di aver fornito la prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente o di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per giusta causa.

Art. 17

Il perito non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali presso enti o persone per procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitarie ingannevoli o di procacciatori d'affari per il medesimo fine.

Art. 18

Il perito non deve abusare dei poteri e del prestigio di cui dispone quando va a ricoprire qualsiasi carica pubblica al fine di trarne vantaggi diretti o per interposta persona.



COLLEGIO LIGURE PERITI ESPERTI E CONSULENTI
Iscrizione Regione Liguria Terzo Settore n 2970
Iscrizione Ministero Sviluppo Economico Registro-2019-23d23

Art. 19

Le presenti norme di deontologia professionale e Regolamento sono poste ad integrazione delle norme dello statuto.

Gli iscritti devono osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di richiami. I provvedimenti saranno presi dal consiglio, previo procedimento istruttorio.

Art. 20

*L'osservanza delle presenti norme da parte degli iscritti, periti, tirocinanti, esordienti è sottoposta alla vigilanza del consiglio. Le presenti norme costituiscono il Regolamento e Codice Deontologico del Collegio dei Periti Esperti e Consulenti approvato con delibera del Consiglio n. 07/2019 del **24 ottobre** 2019 e divulgato agli associati, le modifiche richieste da parte degli associati devono essere inviate al Consiglio Direttivo con minimo tre richiedenti.*